Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 78-5200
Inserimento dei servizi ferroviari sostitutivi effettuati mediante autobus nell'ambito dei servizi minimi provinciali.

A relazione dell'Assessore Bonino:

La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" prevede che la Regione sulla base della programmazione regionale degli enti locali determini le risorse necessarie per l'esercizio del TPL.

Queste risorse, disponibili sul bilancio regionale, sono ripartite alle Province, ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nonché all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

L'attuale manovra finanziaria nazionale per l'anno 2012, al fine di fronteggiare il protrarsi della crisi economica – produttiva degli Stati appartenenti all'area-Euro, sta impostando un processo che inevitabilmente prevede una drastica riduzione dei trasferimenti alle Regioni.

Questo di fatto comporta la necessità, per ogni settore alimentato dalla finanza pubblica, di adottare i dovuti provvedimenti che dovranno mirare all'adeguamento della spesa con le entrate previste.

Già con la D.G.R. n. 15 – 1761 del 28 marzo 2011, sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale 2011, è stato impostato un efficientamento dei costi che, sviluppandosi attraverso una razionalizzazione della spesa, ha comportato una contrazione delle risorse in materia di trasporto pubblico locale assegnate agli Enti soggetti di delega.

Nel proseguimento di una razionalizzazione dei servizi di TPL, il cui obiettivo principale è il contenimento della spesa pubblica, si è ritenuto, con l'adozione della D.G.R. n. 19 – 3042 del 5 dicembre 2011, di procedere al trasferimento dei servizi ferroviari sostitutivi effettuati mediante autobus dal contratto Regione – Trenitalia e Agenzia per la Mobilità Metropolitana – Trenitalia riconducendoli nell'ambito dei servizi minimi provinciali.

Successivamente con la D.G.R. n. 13 – 3991 del 11 giugno 2012 si è proseguito in questo processo di trasferimento dei servizi ferroviari sostitutivi effettuati mediante autobus, su linee ferroviarie a bassa frequentazione, dal contratto di servizio Regione – Trenitalia nell'ambito dei servizi minimi provinciali.

Nella Regione Piemonte i servizi ferroviari effettuati mediante autobus rivestono particolari tipologie di esercizio; Nello specifico si identificano:

- servizi sostitutivi considerati servizi ferroviari a tutti gli effetti ma svolti mediante autolinee nel caso in cui l'esercizio ferroviario sia interrotto o sospeso.
L'obbiettivo consiste nel realizzare un trasporto intermodale ferro e gomma che offra all'utente un servizio più capillare;

- servizi suppletivi, già esercitati come servizi minimi dalle province competenti e consistenti nell'ammissione a bordo bus, senza altro onere aggiuntivo, di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio rilasciati da Trenitalia.

Il corrispettivo per tale obbligo è stato determinato in €. 0,52 * vett/km ed è stato attribuito, a decorrere dall'approvazione degli Accordi di Programma per il periodo 2007/2009, direttamente dalla Regione Piemonte alle Province;

- servizi integrati attuati a partire dal 1996 sulle direttrici dove si presentava una notevole sovrapposizione fra le modalità degli esistenti servizi ferro/gomma. Il progetto di integrazione tra i due sistemi è stato elaborato tra le province competenti e la società Trenitalia.
Tale operazione ha consentito una razionalizzazione dei servizi ferroviari, in quanto i treni nelle ore di morbida sono stati sostituiti con bus già in esercizio, o di apposita nuova istituzione da parte della Provincia competente.

Dall'attribuzione della competenza del servizio ferroviario regionale alla Regione Piemonte avvenuta in applicazione del Decreto legislativo n. 422/97 si sono determinate particolari esigenze che hanno comportato l'espletamento di servizi gestiti tramite autolinee a supporto di quelli ferroviari, pertanto dopo un periodo sperimentale durato alcuni anni si può legittimamente determinare un passaggio di tali servizi ferroviari effettuati con autobus nell'ambito dei servizi minimi provinciali con decorrenza dal 9 dicembre c.a. data in cui è entrato in vigore il nuovo orario ferroviario.

Le linee interessate dalla suddetta operazione sono quelle già evidenziate nella D.D. 129DB1204 del 13/06/2012 inserite nel Contratto di Servizio in essere tra Regione e Trenitalia e precisamente:

Savigliano – Saluzzo – Cuneo;
Mondovì – Cuneo;
Alessandria – Ovada;
Ceva – Ormea;
Asti – Casale – Mortara;
Asti – Castagnole – Alba;
Alessandria – Castagnole;
Santhià – Arona;
Novi – Tortona;
Asti – Chivasso.

Questa soluzione consentirà alle Amministrazioni Provinciali, quali enti soggetti di delega, di effettuare una significativa programmazione dei servizi con evidente razionalizzazione dei medesimi rispondendo a quelle direttive sempre più cogenti le quali mirano ad un miglioramento dei ricavi sui costi e che di fatto richiedono anche l'adozione di provvedimenti per certi aspetti impopolari quali l'eliminazione di corse a scarsa utenza ad eccezione dei servizi svolti in aree a domanda debole e pertanto per la loro particolare natura insopprimibili.

Al fine di ridurre disagi all'utenza Trenitalia in relazione al titolo di viaggio posseduto si ritiene opportuno mantenere la validità del titolo, se emesso precedentemente al 9 dicembre c.a., fino alla fine dell'anno in corso con il conseguente mantenimento della contribuzione aggiuntiva di € 0,52 * vetture * Km per lo stesso periodo. Il costo per la Regione di tale operazione, comprensivo dei contributi per i servizi, è stimato in € 449.000,00.

I budget chilometrici, definiti dalle Province con la programmazione in essere e con quella dello scorso periodo estivo, verranno gestiti in autonomia da parte degli Enti soggetti di delega mediante inserimento nei contratti di servizio già sottoscritti con i vettori esercenti oppure mediante nuova assegnazione a seguito di procedura concorsuale.

La produzione annua dei servizi di cui sopra è stimata in 3.388.000 vetture * Km e comporta un fabbisogno finanziario a carico della Regione di circa € 5.530.000,00.

Rientrando tali servizi a tutti gli effetti nell'ambito dei servizi minimi, dal 1° gennaio 2013 non sarà più erogabile quella contribuzione aggiuntiva di €. 0,52 * vetture * Km a titolo di compensazione per l'obbligo tariffario imposto al vettore automobilistico di incarrozzare a bordo autobus utenti con titolo di viaggio rilasciato da Trenitalia, in quanto non sussistendo un servizio ferroviario complementare l'unico titolo di viaggio ammesso è quello rilasciato dal gestore dell'autolinea.

Le corse bus complementari del servizio ferroviario (ex sostitutive), non attribuite alle Province con il presente atto ed appartenenti alle direttrici ferroviarie individuate nella D.G.R. n. 19-3042 del 5 dicembre 2011, sono finanziate dal 9 dicembre 2012 sino al 31 dicembre 2013.

I budget chilometrici complessivi, per le corse di cui sopra, sono stimati in 483.000 vetture *Km con un fabbisogno finanziario annuo di circa € 1.021.000,00.

La prosecuzione dei servizi bus complementari al servizio ferroviario, definite corse suppletive, trova già copertura nei trasferimenti regionali per i servizi minimi.

L'opportunità di proseguire i singoli servizi complementari al servizio ferroviario (ex sostitutive) non attribuiti alle Province e delle corse suppletive per il periodo 16 giugno 2013 – 31 dicembre 2013 è subordinata ad una verifica, tramite indagini campionarie delle frequentazioni, da effettuarsi a cura delle Province nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2013.

Per quanto riguarda i servizi sostitutivi ferroviari di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, quest'ultima provvederà, sulla base degli indirizzi regionali attribuiti con la presente deliberazione, con proprio atto, ad attribuire tali servizi alle Province nel cui territorio vengono espletati.

Con la D.G.R. n. 58 – 4114 del 2 luglio 2012 si è dato corso ad un processo già previsto di liberalizzazione del servizio ferroviario regionale, attraverso la preliminare messa a gara di 14 linee ferroviarie secondo criteri di massima economicità, innovazione ed integrazione modale.
Nel suddetto provvedimento si evidenzia che, tra le linee indicate, la messa a gara delle tratte: Novara – Varallo, Alessandria – Ovada e la Pinerolo – Torre Pellice riveste carattere di urgenza e di priorità.

Pertanto per quelle direttrici ove si riterrà opportuno avviare le procedure di gara pubblica per un affidamento dei servizi effettuati, sia mediante ferrovia sia mediante autolinee, secondo il libero mercato, l'assegnazione dei servizi contemplata con il presente provvedimento avrà validità fino al momento in cui il gestore, aggiudicatario della gara, non inizierà l'attività di TPL attribuitagli con la procedura concorsuale.

Per le finalità del presente provvedimento il fabbisogno finanziario a carico della Regione, per tutto quanto sopra riportato, è stimato in circa € 7.000.000,00.

Per quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di attribuire, sulla base delle premesse indicate, alle Province piemontesi con decorrenza dal 9 dicembre 2012 i servizi ferroviari riguardanti le 10 linee elencate in premessa, effettuati mediante autobus inserendoli nell'ambito dei servizi minimi provinciali al fine di una razionalizzazione in materia di TPL.

Per l'anno 2013, la produzione di detti servizi è stimata in 3.388.000 vetture * Km e comporta un fabbisogno finanziario a carico della Regione di circa € 5.530.000,00;

- di autorizzare il mantenimento della contribuzione di € 0,52 * vetture * Km dal 9 al 31 dicembre 2012 per i servizi ex sostitutivi delle dieci linee attribuite alle Province di cui in premessa; il costo per la Regione dell'operazione per il suddetto periodo, comprensivo dei contributi per i servizi, è stimato in € 449.000,00;

- di autorizzare la prosecuzione dei Servizi complementari al Servizio ferroviario (ex sostitutive) non attribuiti alle Province per il periodo 9 dicembre 2012 – 31 dicembre 2013 secondo le modalità in essere; la produzione di tali servizi, stimata in 483.000 vetture * Km, determina un fabbisogno finanziario annuo di circa € 1.021.000,00. La prosecuzione dei servizi bus complementari al servizio ferroviario, definite corse suppletive, trova già copertura nei trasferimenti per i servizi minimi;

- di vincolare la prosecuzione dei singoli servizi complementari al servizio ferroviario (ex sostitutive) non attribuiti alla Province e delle corse suppletive per il periodo 16 giugno 2013 – 31 dicembre 2013 ad una verifica, tramite indagini campionarie delle frequentazioni, da effettuarsi a carico delle Province nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2013;

- di impegnare la Giunta regionale a reperire sul Bilancio per l'anno 2013 la somma di € 7.000.000,00 da destinarsi a copertura degli oneri di cui al presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)